SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 ottobre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 81

MINISTERO DELLE FINANZE

Decreti ministeriali in data 16 ottobre 1989 concernenti la determinazione del numero e della dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale nonché fissazione della misura dei compensi per le concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

Da 89A4769 a 89A4854

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 ottobre 1989, n. 344.

Ripianamento del deficit della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Allo scopo di portare a termine gli impegni organizzativi e finanziari assunti per la realizzazione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione, organizzata dal Ministero degli affari esteri e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, è autorizzato il finanziamento integrativo della medesima di lire 1.330 milioni.

2. Al suddetto onere si provvede mediante la riassegnazione al bilancio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro delle disponibilità finanziarie risultanti al 31 dicembre 1988 sull'assegnazione statale al Consiglio stesso per il medesimo anno e versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno finanziario 1989.

3. Le somme destinate a tale scopo sono gestite con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1987, n. 540.

4. In deroga a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 8 della predetta legge n. 540 del 1987, le funzioni di vice-segretario generale della Conferenza possono essere conferite anche ai funzionari del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di grado non inferiore a primo dirigente.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note all'art. 1:

— Il comma 3 dell'art. 9 della legge n. 540/1987 (*Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione*) prevede che: «La gestione delle somme suindicate è disciplinata dalle norme, in quanto applicabili, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 17 maggio 1967, e successive modificazioni, che regola l'amministrazione e la contabilità del CNEL, fatte salve, per quanto attiene agli organi di decisione, di consulenza o di controllo sulle spese, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge».

— Il comma 4 dell'art. 8 della sopracitata legge n. 540/1987 prevede che: «Gli incarichi di segretario generale e di vice segretario generale della Conferenza sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore, rispettivamente, a ministro plenipotenziario di seconda classe e a consigliere di legazione».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4192):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) l'8 settembre 1989.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 21 settembre 1989, con parere della commissione V.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 27 settembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1890):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 29 settembre 1989, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 5 ottobre 1989.

89G0422

LEGGE 20 ottobre 1989, n. 345.

Contributo italiano al finanziamento del Piano di azione per il Mediterraneo per il biennio 1988-1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di dollari 1.644.860 a titolo di contributo italiano per il biennio 1988-1989, per il finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo, in applicazione della convenzione per la salvaguardia del mare Mediterraneo dall'inquinamento, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976, la cui ratifica è stata autorizzata con la legge 25 gennaio 1979, n. 30.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 2.150 milioni si provvede, quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 1988, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi»; quanto a lire 1.150 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 6856 per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3126):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 29 agosto 1988.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 14 dicembre 1988, con parere della commissione V.

Esaminato dalla III commissione il 6 aprile 1989 e approvato il 13 aprile 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1707):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 9 maggio 1989, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 5 ottobre 1989.

89G0423

LEGGE 20 ottobre 1989, n. 346.

Norme relative all'attuazione degli impegni assunti alla Conferenza di Stoccolma sul disarmo del 19 settembre 1986.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge hanno lo scopo di consentire lo svolgimento sul territorio nazionale delle operazioni di osservazione di verifica a mezzo d'ispezione relativamente ad alcune attività militari, previste dal documento della conferenza di Stoccolma sul disarmo in Europa, adottato il 19 settembre 1986.

Art. 2.

1. Ai fini di quanto disposto dal paragrafo 51 del documento di cui all'articolo 1, sono riconosciuti agli osservatori degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, durante la loro missione in territorio italiano, le immunità ed i privilegi accordati al personale diplomatico dalla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

Art. 3.

1. Le immunità ed i privilegi della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche sono altresì riconosciuti, in conformità al paragrafo 85 del menzionato documento, durante la loro missione in territorio italiano, agli ispettori e, se del caso, al personale ausiliario degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa nella misura prevista dalla predetta convenzione per le persone di rango equivalente.

Art. 4.

1. La concessione delle immunità e privilegi previsti all'articolo 3 deve intendersi limitata ai soli casi in cui risulti verificata, in assenza di particolari accordi internazionali regolanti la materia di cui ai paragrafi 51 e 85 del documento di Stoccolma, la condizione di reciprocità con i Paesi dai quali gli osservatori o gli ispettori vengono inviati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3099):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 5 agosto 1988.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 ottobre 1988, con pareri delle commissioni I, IV e XI.

Esaminato dalla III commissione il 25 gennaio 1989.

Esaminato in aula il 26 aprile 1989 e approvato il 27 aprile 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1725):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 23 maggio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 5 ottobre 1989.

89G0424

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 22 settembre 1989.

Riconoscimento della indicazione geografica «San Michele all'Adige» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «San Michele all'Adige» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e riferimento a nome di vitigni;

Visto il parere espresso dalla provincia autonoma di Trento;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 agosto 1988;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «San Michele all'Adige» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigni;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini «San Michele all'Adige».

La zona di provenienza delle uve atte a produrre i vini di cui al precedente comma si identifica con il territorio amministrativo del comune di San Michele all'Adige in provincia di Trento.

Art. 2.

L'indicazione geografica «San Michele all'Adige» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato nonché dal riferimento al nome dei seguenti vitigni: Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Pinot nero N, Chardonnay B, Rebo N, Muller Thurgau N, Schiava gentile N.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1989

Il Ministro: MANNINO

89A4751

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 ottobre 1989, n. 347.

Regolamento concernente norme relative alla modificazione dei servizi di cancelleria in materia di spese processuali penali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 199 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme sul recupero in misura fissa delle spese processuali penali limitatamente alle imposte di bollo, ai diritti di cancelleria, ai diritti ed alle indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, alle spese postali e telegrafiche per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio e per l'invio dell'informazione di garanzia e al diritto di chiamata in causa;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato emesso nell'adunanza generale del 28 settembre 1989;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 1989;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Le imposte di bollo, i diritti di cancelleria, i diritti e le indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, le spese postali e telegrafiche per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio o per l'invio dell'informazione di garanzia e il diritto di chiamata di causa sono recuperati nella misura fissa stabilita nella tabella *A* annessa al decreto, nella quale sono pure indicate le modalità di ripartizione delle somme recuperate.

Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 11 ottobre 1989

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1989
Registro n. 51 Finanze, foglio n. 101

TABELLA *A*

Tab.	PROCEDIMENTO	Diritti cancelleria di copia	Bollo	Traferte Diritti uff. giud. e chiam. causa	Spese postali	Precetto diritti cancelleria	TOTALE
1	Direttissima (trib. e pret.) anche in rito abbreviato	29.000 + 2.000 totale 31.000	5.000	5.000	3.500	+ 7.000	51.500
2	Decreto penale non opposto (reati di comp. trib. e pret.)	25.000 + 2.000 totale 27.000	5.000	9.000	7.000	+ 4.000	52.000
3	Giudizio abbreviato di seguito a decreto penale opposto (trib. e pret.)	41.000 + 4.000 totale 45.000	—	10.000	7.000	+ 7.000	69.000
4	Dibattimento di seguito a decreto penale opposto (trib. e pret.)	53.000 + 4.000 totale 57.000	—	11.000	7.000	+ 7.000	82.000
5	Dibattimento di seguito a decreto di giudizio immediato	53.000 + 4.000 totale 57.000	5.000	13.000	11.000	+ 7.000	93.000
6	Giudizio abbreviato (di seguito ad emissione di decreto di giudizio immediato avanti al tribunale)	57.000 + 4.000 totale 61.000	5.000	15.000	12.000	+ 7.000	100.000
7	Dibattimento di seguito a decreto che dispone il giudizio	51.000 + 8.000 totale 59.000	5.000	13.000	11.000	+ 7.000	95.000
8	Giudizio abbreviato (nella udienza preliminare del giudizio avanti il tribunale); oblazione; remissione querela	41.000 + 4.000 totale 45.000	5.000	10.000	7.000	+ 7.000	74.000
9	Dibattimento avanti il pret. di seguito a (diretto) decr. di citazione a giudizio	44.000 + 8.000 totale 52.000	5.000	10.000	7.000	+ 7.000	81.000
10	Dibattimento avanti il pret. di seguito a trasformazione del rito del giudizio abbrev.	54.000 + 8.000 totale 62.000	5.000	12.000	9.000	+ 7.000	95.000
11	Giudizio abbreviato nel giud. avanti il pretore; oblazione; remissione querela	41.000 + 4.000 totale 45.000	5.000	10.000	7.000	+ 7.000	74.000
12	Inammissibilità ai sensi del 591.2. . . .	24.000	—	6.000	3.700	—	31.700
13	*a)* Appello - Decisione in camera di consiglio e *b)* Riesame	*a)* 23.000 *b)* 23.000 + 8.000 totale *b)* 31.000	5.000	6.000 6.000	3.700 3.700	—	37.700 40.700
14	Appello - Dibattimento e revisione. . .	30.000 + 8.000 totale 38.000	5.000	7.500	3.700	—	54.200
15	Cassazione.	24.000 + 8.000 totale 32.000	5.000	6.000	3.700	—	46.700
16	Assise: maggiorazioni.	+ 10.000	—	6.500	+ 3.700	—	20.200

89G0425

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 11 ottobre 1989.

Disposizioni per l'istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1990-91.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1407, recante norme regolamentari per l'istituzione di scuole ed istituti statali di istruzione secondaria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89;

Veduta la legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Veduto il decreto deel Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246;

Veduto il decreto-legge n. 318 convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488;

Veduto il decreto-legge n. 323 convertito nella legge 6 ottobre 1988, n. 426;

Ordina:

Art. 1.

Presentazione delle domande

Le domande dei comuni e delle province per l'istituzione di scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1990-91, tenuto conto dei criteri di seguito precisati, devono essere dirette al Ministero della pubblica istruzione e presentate entro il 15 novembre 1989 al provveditore agli studi competente per territorio. Le domande devono essere redatte in carta legale e firmate, in relazione alla competenza istituzionale dei rispettivi enti, dal sindaco del comune o dal presidente dell'amministrazione provinciale o dall'assessore da essi delegato.

Le domande relative a sdoppiamenti o enucleazioni di sezioni di scuole o istituti con popolazione scolastica particolarmente numerosa nonché le richieste di autonomia di sezioni staccate o sedi coordinate dipendenti da istituti sovraffollati o ubicati in località molto distanti, potranno essere prese in esame purché tali provvedimenti non comportino il funzionamento autonomo di scuole con un numero di classi inferiore ai parametri minimi stabiliti dalla normativa vigente.

Potranno inoltre essere prese in considerazione eventuali domande di istituzioni di sezioni staccate o sedi coordinate in relazione a particolari documentate esigenze locali, anche al fine di assicurare in ambito distrettuale e interdistrettuale la presenza dei diversi indirizzi di istruzione secondaria superiore, con esclusione di quelli particolarmente specializzati.

Saranno esaminate le domande o le proposte dei provveditori agli studi, relative alle istituzioni di nuove sezioni di qualifica e di nuove sezioni o indirizzi di specializzazione — ad eccezione di quelli non compatibili con le linee di tendenza del processo di riordinamento dell'istruzione secondaria superiore — avanzate secondo le modalità ed i tempi stabiliti con i successivi articoli, tenendo presente che, a fronte di assenza di un incremento delle iscrizioni, l'accoglimento delle richieste è subordinato alla contestuale e progressiva soppressione di corsi già funzionanti. Con eguale procedura dovranno essere presentate le domande relative all'istituzione di corsi serali o corsi per il conseguimento della maturità professionale o d'arte applicata, nonché le domande di istituzioni del triennio conclusivo nelle sezioni staccate con funzionamento limitato al biennio iniziale.

Per l'anno scolastico 1990-91 non si procederà di regola a nuove istituzioni di conservatori ed accademie in attesa della riforma di tali istituzioni.

Art. 2.

Documentazione

A ciascuna domanda, presentata dall'ente locale, ivi comprese le domande di istituzioni di nuove specializzazioni in istituti già esistenti, devono essere allegati e, se non inviati contestualmente alle domande, devono comunque pervenire al provveditore agli studi entro il termine medesimo del 15 novembre 1989, i seguenti documenti:

1) copia della deliberazione consiliare dell'ente, relativa alla assunzione degli oneri previsti dalla legge, in particolare per quanto riguarda il personale non docente a proprio carico, già sottoposta al controllo dei competenti organi a norma della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, esecutiva secondo le citate disposizioni;

2) pianta dei locali previsti per l'istituto o scuola per cui vengono richiesti lo sdoppiamento o l'enucleazione o l'autonomia o la nuova specializzazione, disegnata e firmata da un tecnico del comune o della provincia a seconda della rispettiva competenza, o da un tecnico da tali enti incaricato;

3) certificato dell'ufficiale sanitario attestante la salubrità dei locali di cui al precedente punto 2);

4) certificato di conformità alle norme di prevenzione antincendio o il nulla osta provvisorio.

Per il regolare funzionamento della nuova istituzione l'Ente locale richiedente è tenuto altresì a garantire espressamente la staticità dell'immobile destinato a sede dell'istituzione.

Art. 3.

Riferimento a domande e documentazioni già presentate negli anni precedenti

Non è consentito il riferimento alle domande e alle documentazioni già presentate negli anni precedenti.

Non sono prese in considerazione le domande la cui documentazione risulti incompleta o formalmente irregolare.

Nel caso di richiesta di nuova istituzione di licei artistici, conservatori di musica e accademie di belle arti, in aggiunta alla documentazione di cui all'art. 2, dovrà essere partecipata la disponibilità dell'amministrazione competente a stipulare una convenzione con il Ministero della pubblica istruzione concernente gli impegni per la messa a disposizione dei locali, che devono risultare specificamente idonei in relazione alle particolari esigenze delle istituzioni predette; tale convenzione dovrà essere perfezionata prima dell'effettivo funzionamento dell'Istituto.

Art. 4.

Disposizioni per i provveditori agli studi - Pareri dei consigli scolastici provinciali - Disposizioni per i sovrintendenti scolastici regionali e interregionali - Pareri delle regioni.

Il provveditore agli studi sottopone il programma di nuove istituzioni e il prospetto riassuntivo con l'indicazione della priorità al consiglio scolastico provinciale per il relativo parere.

Il programma conterrà, insieme alle richieste di nuove istituzioni, le proposte di soppressione e di riaggregazione ad altri istituti di sezioni e scuole coordinate nonché quelle di soppressione o di fusione o di trasformazione in sezioni annesse o in sezioni staccate o sedi coordinate di scuole con dimensioni inferiori a quelle minime prescritte dalla normativa vigente. Per quanto riguarda in particolare la scuola media, eventuali proposte di soppressione di sezioni staccate, devono comunque garantire la possibilità di frequenza degli alunni in altra scuola, trattandosi di scuola dell'obbligo.

Il provveditore agli studi entro il 9 dicembre 1989 trasmette al sovrintendente scolastico regionale e interregionale il programma e il prospetto riassuntivo delle priorità corredate dal parere del consiglio scolastico provinciale, dalle proposte eventualmente formulate dai consigli scolastici distrettuali, integrato dalle eventuali proprie osservazioni, nonché dalle richieste e dalla documentazione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e da singole schede conformi al modello annesso alla presente ordinanza. Tali schede devono essere scrupolosamente compilate dai competenti uffici in ogni singola parte.

Il provveditore agli studi trasmette, altresì in pari data, alle competenti direzioni generali del Ministero, copia delle richieste di cui all'art. 1, corredate di copia del programma provinciale, del progetto riassuntivo delle priorità e del proprio motivato parere, segnalando, in particolare, per le richieste di istituzione di nuove scuole coordinate e sezioni staccate, la presumibile consistenza della popolazione scolastica e indicando, altresì, l'eventuale incidenza su istituti e scuole gravitanti nella zona interessata. Lo stesso provveditore agli studi comunica, inoltre, agli uffici del Ministero interessati l'eventuale assenza di richieste di nuove istituzioni.

Il sovrintendente scolastico riunisce i singoli programmi provinciali in un unico piano regionale diviso per settori di scuole e lo trasmette, corredato da copia delle schede di cui al terzo comma del presente articolo, tramite il commissario del Governo, alla regione entro il 23 dicembre 1989.

Entro lo stesso termine il sovrintendente scolastico trasmette, corredate dal proprio analitico parere, alle direzioni generali ed all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero, le domande con le relative documentazioni, le schede di cui al terzo comma nonché copia dei piani provinciali e regionali e copia del parere dei rispettivi consigli scolastici provinciali.

La regione, esaminati gli atti ricevuti, provvede ad esprimere il parere sull'ordine di priorità delle richieste in relazione ai fini delle proprie attività di programmazione regionale; quindi restituisce gli atti al sovrintendente scolastico entro il 20 gennaio 1990.

Per gli istituti professionali di Stato nelle regioni a statuto ordinario, l'indicazione dell'ordine di priorità dei nuovi insediamenti scolastici, consistenti nella istituzione di nuove scuole coordinate, espresso dalla regione è vincolante ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10. Pertanto lo specifico e vincolante ordine di priorità relativo a dette nuove istituzioni deve essere formulato distintamente da quello riguardante il piano generale regionale dell'istruzione professionale.

Il sovrintendente scolastico regionale o interregionale, non appena ricevuto il parere della regione, lo trasmette alle competenti direzioni generali o all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero unitamente agli atti ancora in suo possesso; nello stesso tempo dà comunicazione ai provveditori agli studi del parere espresso dalla regione.

Art. 5.

Regione Sicilia - Provincia autonoma di Bolzano Provincia autonoma di Trento

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica della regione Sicilia regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, né a quelle della provincia autonoma di Bolzano regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, né a quelle della provincia autonoma di Trento, regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.

Roma, addì 11 ottobre 1989

Il Ministro: MATTARELLA

PROPOSTE DI NUOVE ISTITUZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 1990-91

COMUNE	Istituzione proposta	Documentazione allegata (1)	Parere motivato	Numero alunni per classi (5) (6) (7)
Denominazione		1) Domanda	del provveditore (con particolare riguardo alla idoneità dei locali)	
Abitanti del comune........		2) Deliberazione di assunzione degli oneri		
Abitanti del distretto........		3) Pianta dei locali		
Scuole secondarie esistenti nel comune (2)........		4) Certificato sanitario		
Scuole secondarie esistenti nel distretto (2)........		5) Certificato antincendio		
Scuole secondarie di secondo grado esistenti nella provincia con la stessa specializzazione richiesta (3)				
Alunni frequentanti la terza media nell'anno scolastico 1989-90 n.				
Zona di afflusso (comuni o frazioni e rispettivi abitanti)				
Alunni frequentanti la prima e la quinta elementare nella zona di afflusso nell'anno scolastico 1989-90 (4)				

(1) Indicare, cancellando con la croce la rispettiva casella, la presenza dei singoli allegati.
(2) Indicare, distintamente per tipo, il numero delle scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute, se necessario utilizzando lo spazio a tergo del foglio. Nel caso di domanda riferita a scuola media indicare soltanto le scuole medie.
(3) Da compilare solo per le domande di nuove sezioni di qualifica o indirizzi di specializzazione.
(4) Il dato relativo agli alunni frequentanti la prima elementare è da compilare soltanto in relazione a domande di istituzione di scuole medie.
(5) Da compilare in caso di richiesta di sdoppiamento, enucleazione o autonomia.
(6) Per le richieste di autonomia di sezioni staccate indicare anche il numero delle classi e degli alunni della sede centrale.
(7) Per le richieste di sdoppiamento indicare anche il numero delle classi e degli alunni della nuova scuola.

RISERVATA ALL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Regione........

Provincia........

NUOVE ISTITUZIONI

Autonomie

Comune........

Tipologia scuola........

....

Classi (solo scuola coordinata) n. ....

Alunni (solo scuola coordinata) n. ....

Sezioni di qualifica........

....

....

....

....

Istituti «zona viciniore» o comune........

....

....

Istituto principale da cui dipende la nuova autonomia........

....

Classi sede centrale n. ....

Alunni sede centrale n. ....

Classi (sede centrale + scuole coordinate) n. ....

Alunni (sede centrale + scuole coordinate) n. ....

Stato della documentazione........

Numero classi ed alunni negli ultimi cinque anni........

RISERVATA ALL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Regione........

Provincia........

NUOVE ISTITUZIONI

Nuove scuole coordinate

Comune........

Tipologia scuola........

Collocazione ordine priorità regione n. ....

Istituti «zona viciniore» o comune........

....

....

Istituto di aggregazione........

....

Classi sede centrale n. ....

Alunni sede centrale n. ....

Classi (sede centrale + scuole coordinate) n. ....

Alunni (sede centrale + scuole coordinate) n. ....

Sezioni qualifica sede centrale........

....

....

....

Stato della documentazione........

Numero classi ed alunni della sede di aggregazione negli ultimi cinque anni........

PROPOSTE DI SOPPRESSIONE, FUSIONI, RIAGGREGAZIONI, TRASFORMAZIONI DI ISTITUTI E SCUOLE DI SEZIONI ANNESSE O STACCATE O DI SCUOLE COORDINATE AD ALTRE UTILIZZAZIONI.

Regioni ....

Provincia ....

Comune ....

Istituzione interessata al provvedimento proposto ....

....

....

....

Sezioni di qualifica e/o indirizzo di specializzazione ....

....

....

Istituto da cui dipenderà la sezione staccata o scuola coordinata....

....

	88/89	87/88	86/87	85/86	84/85
Numero classi	......	......	......	......	......
Numero alunni	......	......	......	......	......

89A4856

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITA DI TORINO

DECRETO 30 giugno 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, n. 216, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in psicologia;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di magistero;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 28, relativo alla facoltà di magistero, è modificato come appresso indicato:

Art. 28. — La facoltà di magistero conferisce quattro lauree: in materie letterarie; in pedagogia; in psicologia; in lingue e letterature straniere ed il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 2.

Dopo l'art. 30 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in psicologia:

Art. 31. — Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

La durata del corso degli studi per la laurea in psicologia è di cinque anni.

Il corso degli studi si distingue in un biennio propedeutico, inteso a fornire una preparazione di base comune, e in un successivo triennio articolato in indirizzi destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività e le relative tecniche di ricerca.

Gli indirizzi in cui il triennio può articolarsi sono i seguenti:

1) indirizzo di psicologia generale e sperimentale;
2) indirizzo di psicologia dello sviluppo e della educazione;
3) indirizzo di psicologia clinica e di comunità;
4) indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto delle singole università sono disposte dal rettore, su proposta del consiglio di corso di laurea.

Biennio propedeutico.

Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve seguire nove insegnamenti comuni e tre insegnamenti opzionali, scelti tra quelli attivati dal corso di laurea. Gli insegnamenti del biennio vengono impartiti mediante corsi istituzionali.

Sono insegnamenti comuni:

psicologia generale;
psicologia dinamica;
psicologia della personalità e delle differenze individuali;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia fisiologica;
psicologia sociale;
biologia generale;
fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica;
statistica psicometrica.

Sono insegnamenti complementari:

antropologia culturale;
etologia;
genetica umana;
metodologia delle scienze del comportamento;
pedagogia;
sociologia;
storia della filosofia contemporanea;
storia della psicologia.

Al termine del biennio lo studente deve inoltre sostenere una prova di lingua inglese consistente nella traduzione scritta in italiano di un brano tratto da una opera psicologica e in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza del lessico psicologico. Ai fini della preparazione a questa prova il corso di laurea organizza appositi corsi, tenuti da docenti ufficiali, oppure cicli di esercitazioni affidati a lettori sotto la responsabilità di un docente di altro corso di laurea, o, ove istituito, del centro linguistico interfacoltà.

Triennio di indirizzo.

Per iscriversi al triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami costitutivi comuni del biennio propedeutico e la prova di lingua inglese; gli esami opzionali devono essere superati entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere modificata al momento dell'iscrizione al quarto o al quinto anno. In caso di passaggio ad altro indirizzo lo studente ha l'obbligo di iscriversi a tutti gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo al quale si è trasferito e di sostenere i relativi esami.

Ogni indirizzo comporta la frequenza di otto insegnamenti costitutivi e di cinque insegnamenti opzionali, di cui due possono essere stabiliti dal consiglio di corso di laurea.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia generale e sperimentale:

psicologia fisiologica (corso progredito).
neuropsicologia;
psicologia animale e comparata;
psicologia dell'apprendimento e della memoria;
psicologia della percezione;
psicologia del pensiero;
psicometria;
tecniche sperimentali di ricerca.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione:

psicologia dell'età evolutiva (corso progredito);
psicologia dell'educazione;
psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari;
psicopatologia generale e dell'età evolutiva;
tecniche di osservazione del comportamento infantile;
tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati;
teoria e metodi di programmazione e di valutazione scolastica;
teoria e tecniche dei tests.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia clinica e di comunità:

psicologia dinamica (corso progredito);
psicologia clinica con elementi di psicoterapia individuale;
psicologia di comunità;
psicofisiologia clinica;
tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati;
teorie e tecniche del colloquio psicologico;
teoria e tecniche della dinamica di gruppo;
teoria e tecniche dei tests di personalità.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni:

psicologia sociale (corso progredito);
psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni;
psicologia del lavoro;
psicologia delle organizzazioni;
psicologia dell'orientamento e della formazione professionale;
sociologia del lavoro;
metodologia della ricerca psico-sociale;
tecniche dell'intervista e del questionario.

Sono insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi:

criminologia;
economia del lavoro;
elementi di programmazione ed elaborazione automatica dei dati;

epidemiologia dei disturbi psichici;
epistemologia genetica;
ergonomia;
fisica;
igiene mentale;
informatica;
legislazione del lavoro;
legislazione scolastica;
legislazione socio-sanitaria;
linguistica teorica;
logica;
medicina del lavoro;
metodologia dell'insegnamento;
neurofisiologia;
neuropsichiatria infantile;
neuropsicofarmacologia;
neuropsicofarmacologia clinica;
pedagogia sperimentale;
principi di medicina psicosomatica;
psichiatria;
psicobiologia dello sviluppo;
psicofisiologia del sonno e del sogno;
psicolinguistica;
psicologia ambientale;
psicologia dell'arte e della letteratura;
psicologia dell'handicap e della riabilitazione;
psicologia delle comunicazioni di massa;
psicologia dello sport;
psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione;
psicologia ed epidemiologia delle tossicodipendenze;
psicologia e psicopatologia del comportamento sessuale;
psicologia gerontologica;
psicologia giuridica;
psicologia industriale;
psicopedagogia;
psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione;
psicopedagogia differenziale;
psicosociologia delle istituzioni educative;
psicosociologia delle istituzioni sanitarie;
sociologia dell'educazione;
sociologia della comunicazione;
sociologia della famiglia;
sociologia industriale;
tecniche di analisi dei dati;
tecniche di indagini della personalità;
tecniche psicologiche di ricerca di mercato;
teoria e sistemi di intelligenza artificiale.

Per gli insegnamenti relativi alle «tecniche» di ricerca e per altri eventuali insegnamenti il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo delle relative esperienze pratiche guidate. La verifica dell'esito positivo di tali esperienze è condizione preliminare per poter sostenere l'esame.

Lo studente può sostituire uno o più insegnamenti opzionali del triennio con altrettanti insegnamenti costitutivi di indirizzi diversi da quello prescelto, oppure — previa deliberazione del consiglio di corso di laurea — con altrettanti insegnamenti opzionali del biennio propedeutico di cui non abbia prima sostenuto l'esame, o ancora con insegnamenti, fino al massimo di due, di altri corsi di laurea dell'Ateneo.

Norme finali.

Lo studente è tenuto a definire, all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea in uno degli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo o in un insegnamento opzionale coerente con tale indirizzo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti costitutivi comuni e in tre insegnamenti opzionali del biennio propedeutico, negli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo seguito e in cinque insegnamenti opzionali del triennio, e aver inoltre superato la prova di lingua inglese.

Il diploma di laurea reca l'indicazione dell'indirizzo seguito nel triennio.

Torino, addì 30 giugno 1989

Il rettore: DIANZANI

89A4764

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO 8 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 482, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in diritto degli scambi transnazionali.

Scuola di specializzazione in diritto degli scambi transnazionali

Art. 97. — È istituita presso l'Università di Trento la scuola di specializzazione in diritto degli scambi transnazionali, che conferisce il diploma di specialista in diritto degli scambi transnazionali.

Art. 98. — La direzione della scuola ha sede presso la presidenza della facoltà di giurisprudenza dell'Università.

Art. 99. — La scuola ha lo scopo di formare consulenti in grado di assistere gli operatori impegnati in scambi transnazionali e di contribuire alla formazione dei diplomatici.

Art. 100. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 101. — Il numero degli iscritti è determinato annualmente a norma dell'art. 20 dello statuto.

Art. 102. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in giurisprudenza.

Art. 103. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

sistemi giridici comparati (giurisprudenza);

diritto angloamericano (giurisprudenza);

diritto dei Paesi socialisti (giurisprudenza);

diritto dei Paesi africani e asiatici (giurisprudenza);

diritto dei Paesi di lingua tedesca (giurisprudenza);

diritto internazionale (giurisprudenza).

2° Anno (lo specializzando sceglie quattro materie su cinque):

diritto internazionale privato (giurisprudenza);

diritto della Comunità europea (pubblico) (giurisprudenza);

diritto privato della Comunità europea (giurisprudenza);

diritto costituzionale comparato (giurisprudenza);

diritto privato comparato (giurisprudenza).

3° Anno (lo specializzando sceglie tre materie su sei):

diritto commerciale internazionale e uniforme (giurisprudenza);

diritto comparato del lavoro (giurisprudenza);

diritto processuale civile comparato (giurisprudenza);

diritto amministrativo comparato (giurisprudenza);

diritto penale e procedura penale comparati (giurisprudenza);

cooperazione internazionale allo sviluppo.

Art. 104. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 105. — Nei periodi di lezione, lo specializzando deve frequentare assiduamente i corsi (almeno 2/3 di presenze) senza di che non viene ammesso all'esame. Nel corso della lezione, si svolgono discussioni con la partecipazione dei docenti.

Nel corso del primo anno, lo specializzando deve svolgere una relazione scritta in una disciplina da lui scelta, su un caso pratico proposto dal docente; nel corso del secondo e terzo anno, egli deve svolgere relazioni scritte (una per ogni materia) su casi pratici proposti dai docenti. Le relazioni sono seguite da discussioni.

Art. 106. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, addì 8 agosto 1989

Il rettore: FERRARI

89A4755

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO 11 settembre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», e in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 7 ottobre 1988, nonché la nota del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1134 del 18 luglio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, è ulteriormente modificato come di seguito indicato:

L'art. 666, primo comma, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche, è sostituito dal seguente:

Art. 666. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutiche, fisica, ingegneria chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari, scienze della produzione animale, scienze naturali.

Milano, addì 11 settembre 1989

Il rettore: MANTEGAZZA

89A4759

DECRETO 14 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 162 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», e in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, concernente il riordinamento, a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, della seconda scuola di specializzazione in oftalmologia;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 22 luglio 1988, nonché la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1160 del 20 luglio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, è ulteriormente modificato come di seguito indicato:

Gli articoli 391 e 392, relativi alla seconda scuola di specializzazione in oftalmologia, sono sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in oftalmologia
(seconda scuola)

Art. 391. — È istituita la seconda scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 392. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 393. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 394. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 395. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

1) morfologia normale e patologia oculare;
2) fisiopatologia della visione;
3) semeiotica oculare;
4) patologia e clinica oculare;
5) chirurgia oftalmologica.

Art. 396. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologia oculare:
anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiopatologia della visione:
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

c) Semeiotica oculare:
semeiotica clinica e strumentale.

d) Patologia e clinica oculare:
oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neurooftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

e) Chirurgia oftalmologica:
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Art. 397. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia normale e patologia oculare (ore 50):
anatomia oculare . . . . ore 10
embriologia e genetica oculare. . . . » 10
anatomia e istologia patologica . . . » 30

Fisiopatologia della visione (ore 150):
ottica fisiopatologica: esame e correzione della refrazione . . . . » 150

Semeiotica oculare (ore 200):
semeiotica clinica e strumentale . . . » 200

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica . . . . ore 50

Semeiotica oculare (ore 100):
semeiotica clinica e strumentale . . . » 100

Patologia e clinica oculare (ore 100):
oftalmologia . . . . ore 50
oftalmologia pediatrica . . . . » 25
neurooftalmologia . . . . » 25

Chirurgia oftalmologica (ore 150):
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita . . . . » 75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):
oftalmologia . . . . ore 150
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali . . . . » 35
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologiche . . . . » 15

Chirurgia oftalmologica (ore 200):
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . » 100
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100):
oftalmologia . . . . ore 100

Chirurgia oftalmologica (ore 300):
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . » 150
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 398. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori delle cattedre di clinica oculistica del dipartimento di scienze e tecnologie biomediche, della cattedra di clinica oculistica dell'istituto di scienze biomediche ospedale L. Sacco, nonché degli enti ospedalieri appositamente convenzionati.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Milano, addì 14 settembre 1989

Il rettore: MANTEGAZZA

89A4763

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO 12 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del rettore 28 giugno 1989, reg. XXVII, n. 162, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 9 settembre 1989, relativo alla trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di lettere e filosofia;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate con delibere della facoltà di magistero in data 12 luglio 1989, del senato accademico in data 13 luglio 1989 e del consiglio di amministrazione in data 13 luglio 1989;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Di approvare la modifica dello statuto dell'Università di Parma, per la trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di lettere e filosofia, nei seguenti termini:

A) All'art. 1, il n. «4) facoltà di magistero» viene soppresso e sostituito con «4) facoltà di lettere e filosofia».

B) Sono soppressi tutti gli articoli del capo III, relativi alla facoltà di magistero, numeri 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49.

C) Sono soppressi tutti gli articoli del capo XI, relativi ai corsi di perfezionamento in singole materie della facoltà di magistero, numeri 556, 557, 558 e 559.

D) Dopo l'art. 39 e al capo III è inserita la seguente modifica statutaria:

Capo III

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Art. 40. — La facoltà di lettere e filosofia rilascia le lauree in lettere, in filosofia e in lingue e letterature straniere moderne.

Corso di laurea in lettere

Art. 41. — La durata del corso di studi per la laurea in lettere è di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti norme di legge.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Sono insegnamenti fondamentali comuni:

1) Letteratura italiana.
2) Letteratura latina.
3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4) Geografia.
5) Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1) Letteratura greca.
2) Storia greca.
3) Glottologia.
4) Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1) Filologia romanza.
2) Storia medioevale.
3) Storia moderna.
4) Storia dell'arte medioevale e moderna.

Sono insegnamenti complementari:

1) Biblioteconomia e bibliografia.
2) Storia della stampa e dell'editoria.
3) Bibliologia.
4) Storia delle biblioteche.
5) Storia del commercio librario e del collezionismo.
6) Gestione dei sistemi di documentazione e informazione bibliografica.
7) Teoria e tecnica della catalogazione e della classificazione.
8) Paleografia latina.
9) Paleografia greca.
10) Codicologia.
11) Archivistica.
12) Paleografia e diplomatica.

13) Filologia e critica dantesca.
14) Storia della letteratura medioevale.
15) Letteratura umanistica.
16) Letteratura del Rinascimento.
17) Storia comparata delle letterature moderne.
18) Letteratura italiana moderna e contemporanea.
19) Letteratura italiana contemporanea.
20) Teoria della letteratura.
21) Istituzioni di critica e di metodologia letteraria.
22) Storia della critica letteraria.
23) Teoria e storia dei generi letterari.
24) Teoria e storia della retorica.
25) Poetica e retorica.
26) Filologia italiana.
27) Dialettologia italiana.
28) Storia della lingua italiana.
29) Grammatica italiana.
30) Stilistica e metrica italiana.
31) Linguistica romanza.
32) Linguistica italiana.
33) Linguistica generale.
34) Linguistica computazionale.
35) Semantica e lessicologia.
36) Lessicografia italiana.
37) Didattica dell'italiano.
38) Grammatica latina.
39) Filologia latina.
40) Letteratura cristiana antica.
41) Storia della lingua latina.
42) Storia della letteratura latina medievale.
43) Didattica del latino.
44) Lettorato latino.
45) Storia della lingua greca.
46) Lingua e letteratura neogreca.
47) Dialettologia greca.
48) Letteratura latina umanistica.
49) Filologia medioevale e umanistica.
50) Grammatica greca e latina.
51) Filologia greco-latina.
52) Metrica greca e latina.
53) Storia del teatro greco e latino.
54) Filologia bizantina.
55) Filologia neotestamentaria.
56) Storia della filologia classica.
57) Storia comparata delle lingue classiche.
58) Religioni del mondo classico.
59) Storia della medicina classica.
60) Storia della retorica classica.
61) Sanscrito.
62) Ebraico e lingue semitiche comparate.
63) Storia della musica.
64) Storia della musica moderna.
65) Storia della teoria musicale.
66) Storia del melodramma.
67) Etnomusicologia.
68) Storia della poesia per musica.
69) Paleografia musicale.
70) Estetica musicale.
71) Teoria musicale.
72) Filologia musicale.
73) Organologia e storia degli strumenti musicali.
74) Storia della musica contemporanea.
75) Storia della musica medioevale e rinascimentale.
76) Storia del teatro e dello spettacolo.
77) Metodologia e critica dello spettacolo.
78) Scenografia e storia della regia teatrale.
79) Storia del teatro moderno e contemporaneo.
80) Storia del teatro italiano.
81) Iconografia teatrale.
82) Semiologia dello spettacolo.
83) Drammaturgia.
84) Storia del mimo e della danza.
85) Geografia urbana.
86) Geografia umana.
87) Geografia della popolazione.
88) Geografia applicata ed organizzazione del territorio.
89) Etnografia.
90) Geografia storica.
91) Storia della geografia e delle esplorazioni geografiche.
92) Geografia storica dell'Europa medioevale e moderna.
93) Geografia del mondo antico.
94) Antichità romane.
95) Antichità delle province romane.
96) Antichità greche.
97) Civiltà dell'Italia preromana.
98) Epigrafia e antichità romane.
99) Esegesi delle fonti di storia greca e romana.
100) Storia economica e sociale del mondo antico.
101) Numismatica greca e romana.
102) Papirologia.
103) Topografia antica.
104) Demografia storica.
105) Esegesi delle fonti della storia medioevale.
106) Diritto e istituzioni medievali.
107) Storia agraria medioevale.
108) Storia bizantina.
109) Storia dell'Islam.

110) Storia della Chiesa medioevale e dei movimenti ereticali.

111) Storia regionale dell'Emilia in età medioevale.

112) Storia del commercio e della navigazione medievali.

113) Storia della storiografia medievale.

114) Storia economica e sociale del medioevo.

115) Numismatica, sfragistica e araldica.

116) Storia del Rinascimento.

117) Storia della Riforma e Controriforma.

118) Storia dell'età dell'Illuminismo.

119) Storia degli antichi Stati italiani.

120) Storia della Chiesa.

121) Storia dell'ebraismo.

122) Storia dell'agricoltura.

123) Storia dell'economia pre-industriale.

124) Storia delle esplorazioni geografiche.

125) Metodologia della ricerca storica.

126) Storia contemporanea.

127) Storia del Risorgimento.

128) Storia dell'Italia contemporanea.

129) Storia dei partiti e dei movimenti politici.

130) Storia dei movimenti e organizzazioni sindacali.

131) Storia delle istituzioni politiche.

132) Storia economica.

133) Storia del territorio.

134) Storia dell'industria.

135) Storia della tecnica.

136) Storia della stampa, del giornalismo e dell'informazione.

137) Storia dell'Europa contemporanea.

138) Archeologia classica.

139) Archeologia cristiana.

140) Archeologia e storia dell'arte medioevale.

141) Cinematografia documentaria.

142) Egittologia.

143) Estruscologia.

144) Filmologia.

145) Iconografia ed iconologia.

146) Museografia.

147) Museologia.

148) Psicologia dell'arte.

149) Scienza e tecnica del restauro.

150) Semiologia dell'arte.

151) Storia del cinema.

152) Storia del disegno, dell'incisione e della grafica.

153) Storia del disegno industriale e delle arti applicate.

154) Storia dell'architettura e dell'urbanistica.

155) Storia dell'arte.

156) Storia dell'arte bizantina.

157) Storia dell'arte contemporanea.

158) Storia dell'arte dei paesi europei.

159) Storia dell'arte islamica.

160) Storia dell'arte italiana.

161) Storia dell'arte medioevale.

162) Storia dell'arte moderna.

163) Storia dell'arte moderna e contemporanea.

164) Storia della critica d'arte.

165) Storia della fotografia.

166) Storia della incisione e della decorazione del libro.

167) Storia della miniatura e delle arti minori.

168) Storia delle tecniche artistiche e del restauro.

169) Tecnica e didattica del linguaggio cinematografico.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o di diversa facoltà dell'Ateneo.

Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

Nelle facoltà dove gli insegnamenti di «storia greca» e di «storia romana», di «storia medioevale» e di «storia moderna», sono riuniti in una unica cattedra, i corsi rispettivi devono essere tenuti alternativamente e deve essere indicato ogni anno, nel manifesto degli studi, il corso che sarà impartito.

L'insegnamento di «archeologia e storia dell'arte greca e romana» può essere scisso nei due insegnamenti di «archeologia e storia dell'arte greca» e di «archeologia e storia dell'arte romana», e così l'insegnamento di «storia dell'arte medioevale e moderna» sdoppiato nei due insegnamenti di «storia dell'arte medioevale» e di «storia dell'arte moderna».

Il preside, sentita, ove ritenga, la facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti per il loro coordinamento, ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside della facoltà.

Corso di laurea in filosofia

Art. 42. — La durata del corso di studio per la laurea in filosofia è di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti norme di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Letteratura italiana.
2) Letteratura latina.
3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4) Storia medioevale.
5) Storia moderna.
6) Storia della filosofia (biennale).
7) Filosofia teoretica (biennale).
8) Filosofia morale (biennale).
9) Pedagogia.
10) Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1) Ermeneutica filosofica.
2) Storia delle dottrine morali.
3) Antropologia filosofica.
4) Etica sociale.
5) Filosofia della scienza.
6) Logica matematica.
7) Filosofia della politica.
8) Filosofia del linguaggio.
9) Storia dell'estetica.
10) Storia della filosofia del Rinascimento.
11) Storia della filosofia italiana.
12) Storia della storiografia filosofica.
13) Storia del pensiero scientifico antico e medievale.
14) Storia del pensiero politico antico.
15) Storia della scienza.
16) Filosofia della storia.
17) Filosofia della religione.
18) Logica.
19) Storia della filosofia moderna e contemporanea.
20) Storia delle dottrine teologiche.
21) Estetica.
22) Storia della filosofia antica.
23) Storia della filosofia medioevale.
24) Storia della logica.
25) Storia delle religioni.
26) Metodologia e didattica.
27) Storia della scuola.
28) Storia della pedagogia.
29) Didattica delle scienze.
30) Pedagogia sperimentale.
31) Pedagogia speciale.
32) Storia comparata delle istituzioni educative.
33) Educazione ambientale.
34) Pedagogia e psicologia dei mezzi di comunicazione di massa.
35) Teoria e didattica dell'educazione all'immagine.
36) Pedagogia comparata.
37) Docimologia.
38) Teoria e storia della didattica.
39) Educazione degli adulti.
40) Metodologia della ricerca pedagogica.
41) Tecnologia dell'educazione.
42) Psicologia.
43) Psicologia dell'età evolutiva.
44) Psicologia sociale.
45) Psicologia dinamica.
46) Psicologia dell'educazione.
47) Metodologia delle scienze del comportamento.
48) Storia della psicologia.
49) Statistica psicometrica.
50) Psicologia fisiologica.
51) Psicologia dei gruppi.
52) Psicolinguistica.
53) Psicologia della personalità e delle differenze individuali.
54) Psicopatologia generale dell'età evolutiva.
55) Epistemologia genetica.
56) Psicologia cognitiva.
57) Tecniche sperimentali di ricerca.
58) Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari.
59) Sociologia.
60) Storia del pensiero sociologico.
61) Antropologia culturale.
62) Sociologia della comunicazione.
63) Metodologia delle scienze sociali.
64) Storia delle dottrine politiche.
65) Sociologia dei processi culturali, conoscitivi e normativi.
66) Metodologia e tecnica della ricerca sociale.
67) Sociologia della famiglia.
68) Sociologia dell'educazione.
69) Sociologia della letteratura.
70) Sociolinguistica.
71) Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa.
72) Sociologia dell'arte.
73) Sociologia della conoscenza.
74) Sociologia urbana.
75) Sociologia della religione.
76) Etnologia.

77) Sociologia del lavoro.

78) Sociologia politica.

79) Sociologia del diritto.

80) Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche.

81) Demografia.

Nelle facoltà dove gli insegnamenti di «storia medioevale» e di «storia moderna» sono uniti in un'unica cattedra, il corso deve essere dedicato alternativamente un anno alla «storia medioevale» e un anno alla «storia moderna».

Il Ministro può disporre che gli insegnamenti di «filosofia teoretica» e di «filosofia morale» siano affidati ad un solo professore.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa approvazione del preside della facoltà.

Corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne

Art. 43. — La durata del corso di studi per la laurea in lingue e letterature straniere moderne è di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti norme di legge.

Il corso di studi prevede il solo indirizzo europeo.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Letteratura italiana.

2) Letteratura latina.

3) Glottologia.

4) Una lingua e letteratura straniera moderna.

5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna.

6) Filologia romanza (o germanica o slava o ugro-finnica).

7) Storia medievale.

8) Storia moderna.

9) Storia dell'arte moderna (o Storia dell'arte medioevale e moderna).

10) Geografia.

Sono insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4, 5 e 6):

1) Lingua e letteratura francese.

2) Lingua e letteratura spagnola.

3) Lingua e letteratura portoghese.

4) Lingua e letteratura inglese.

5) Lingua e letteratura tedesca.

6) Lingua e letteratura olandese e fiamminga.

7) Lingua e letteratura scandinave.

8) Lingua e letteratura russa.

9) Lingua e letteratura polacca.

10) Filologia romanza.

11) Filologia germanica.

12) Filologia slava.

13) Filologia ugro-finnica.

14) Letteratura anglo-americana.

15) Letteratura ispano-americana.

16) Dialettologia.

17) Storia della letteratura austriaca.

18) Geografia regionale.

19) Didattica delle lingue straniere moderne.

20) Fonetica e fonologia.

21) Geografia linguistica.

22) Glottodidattica.

23) Letteratura francese contemporanea.

24) Letteratura inglese moderna e contemporanea.

25) Letteratura spagnola moderna e contemporanea.

26) Letteratura tedesca moderna e contemporanea.

27) Letteratura popolare.

28) Letterature comparate.

29) Letterature dei Paesi anglofoni.

30) Letterature dei Paesi francofoni.

31) Lingua e letteratura catalana.

32) Lingua e letteratura francese medioevale.

33) Lingua e letteratura inglese medioevale.

34) Lingua e letteratura spagnola medioevale.

35) Lingua e letteratura gaelica.

36) Lingua e letteratura giapponese.

37) Lingua e letteratura provenzale.

38) Lingua francese.

39) Lingua inglese.

40) Lingua portoghese.

41) Lingua russa.

42) Lingua spagnola.

43) Lingua tedesca.

44) Linguistica applicata.

45) Semiologia.

46) Storia della lingua francese.

47) Storia della lingua inglese.

48) Storia della lingua russa.

49) Storia della lingua spagnola.

50) Storia della lingua tedesca.

Lo studente dovrà seguire e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo e in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari dello stesso indirizzo. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa facoltà.

L'insegnamento della lingua e della letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive.

Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento; ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.

Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.

Nelle facoltà dove gli insegnamenti di «storia medioevale» e di «storia moderna» sono riuniti in una unica cattedra, i corsi rispettivi devono essere tenuti alternativamente.

Il preside, sentita, ove ritenga, la facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali previsti dall'indirizzo e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside.

Art. 44. — Gli esami sono sostenuti per singole materie. Per gli insegnamenti biennali, triennali e quadriennali l'esame sarà sostenuto alla fine del singolo anno di corso.

Art. 45. — Alla facoltà di lettere e filosofia sono annessi i seguenti istituti:

1) istituto di biblioteconomia e paleografia;

2) istituto di filologia moderna;

3) istituto di filosofia;

4) istituto di lingua e letteratura latina;

5) istituto di lingue e letterature germaniche;

6) istituto di lingue e letterature romanze;

7) istituto di musicologia;

8) istituto di pedagogia;

9) istituto di psicologia;

10) istituto di scienze geografiche;

11) istituto di sociologia;

12) istituto di storia;

13) istituto di storia contemporanea;

14) istituto di storia dell'arte;

15) istituto di storia del teatro e dello spettacolo;

16) istituto di scienze religiose.

La facoltà ha una biblioteca comune per tutti gli insegnamenti, riservata ai docenti e agli studenti dell'Università di Parma, secondo le norme fissate dalla facoltà. La facoltà ha biblioteche di istituto e dipartimento.

La biblioteca comune ha un direttore nominato ogni due anni dal rettore su proposta della facoltà fra i professori di ruolo e fuori ruolo.

Il direttore sovraintende alla biblioteca e l'amministra a nome e per delega della facoltà, secondo le norme da questa fissate.

Alla biblioteca è assegnata una sede, una dotazione dell'Università, contributi dello Stato e degli studenti.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Parma, addì 12 settembre 1989

Il rettore: PELOSIO

89A4758

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO 16 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà in ingegneria dell'Università degli studi di Firenze, con delibere di data 22 giugno 1987 e 25 marzo 1988;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in ingegneria della produzione industriale, con lo

spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in fluidodinamica industriale.

Scuola di specializzazione in fluidodinamica industriale

Art. 575. — È istituita presso l'Università degli studi di Firenze la scuola di specializzazione in fluidodinamica industriale.

La scuola ha lo scopo di impartire ai laureati in ingegneria una specifica preparazione in fluidodinamica industriale per l'approfondimento delle tematiche termofluidodinamiche nella progettazione delle macchine, degli impianti tecnologici e di conversione dell'energia, dei loro componenti e per il controllo dell'impatto ambientale di tali sistemi e dei relativi processi diffusivi.

La scuola si articola in indirizzi; sono previsti gli indirizzi:

turbomacchine;
scambi termici e di massa;
problematiche ambientali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in fluidodinamica industriale, con indirizzi: turbomacchine; scambi termici e di massa; problematiche ambientali.

Art. 576. — La scuola ha la durata di due anni. Il piano di formazione, che gli specializzandi sono tenuti a seguire, è riportato nel successivo art. 580, sia nella parte comune sia nell'articolazione degli indirizzi.

Ciascun anno di corso prevede almeno quattrocento ore di insegnamento ed almeno duecento ore di attività di laboratorio e pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun indirizzo e per anno di corso, per un totale di sei specializzandi per ciascun anno di corso.

Art. 577. — Ai sensi della normativa generale, gli organismi interessati alla conduzione della scuola sono: la facoltà di ingegneria e il dipartimento di energetica.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 578. — Alla scuola si accede per concorso; a questo sono ammessi i laureati in ingegneria. Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso le università straniere, e che sia equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al titolo di cui al comma precedente.

Art. 579. — Lo svolgimento degli studi è suddiviso in quattro semestri: il primo ed il secondo propedeutici comuni a tutti gli indirizzi; il terzo specifico per ciascun indirizzo; il quarto riservato alla compilazione della tesi di diploma, il cui argomento deve essere concordato con il docente o i docenti che ne seguiranno la preparazione, all'inizio del secondo semestre di corso.

I corsi di formazione hanno durata semestrale.

Ciascun corso prevede cinquanta-sessanta ore di insegnamento delle quali almeno un terzo dovranno essere dedicate ad esercitazioni di laboratorio numeriche, o progettuali, o ad attività pratiche.

Art. 580 *(Piano di formazione)*. — L'attività didattica si articola come segue:

1° Semestre:

1) energetica;
2) fluidodinamica;
3) impianti di conversione dell'energia;
4) impieghi industriali dell'energia;
5) termodinamica.

2° Semestre:

1) gasdinamica;
2) combustione;
3) misure termofluidodinamiche;
4) processi chimici della combustione;
5) impianti tecnologici;
6) processi fluidodinamici in impianti di conversione.

3° Semestre:

a) indirizzo turbomacchine:

1) progetto fluidodinamico delle turbomacchine;
2) sperimentazione delle turbomacchine;
3) motori per aeromobili;
4) modelli numerici di calcolo;
5) motori per propulsione spaziale;

b) indirizzo scambi termici e di massa:

1) trasmissione del calore;
2) sistemi di combustione;
3) tecniche delle basse temperature;
4) tecniche di controllo della combustione;
5) trasporto e trattamento dei combustibili;

c) indirizzo problematiche ambientali:

1) tecniche e metodologie di monitoraggio;
2) processi diffusivi in ambienti naturali;
3) modellistica in fluidodinamica ambientale;
4) principi e metodi di depurazione;
5) emissioni industriali;
6) trattamento degli agenti inquinanti.

4° Semestre:

1) Sviluppo di argomenti a carattere specialistico propri dell'indirizzo prescelto.
2) Compilazione tesi su argomenti propri dell'indirizzo prescelto.

Art. 581. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori:

laboratorio di elaborazione dati;

laboratorio circuiti fluidodinamici;

laboratorio di chimica applicata;

laboratorio di fisica tecnica ed impianti;

laboratorio di idraulica.

La frequenza nelle varie aree avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, addì 16 settembre 1989

p. *Il rettore:* ZAMPI

89A4754

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA - VITERBO

DECRETO 22 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva dell'Università statale della Tuscia;

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16 il quale dispone che, fino all'entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'art. 6 della medesima legge, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo e precisamente: dal consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere moderne nella riunione del 27 giugno 1988, dal senato accademico nella riunione del 2 luglio 1988, dal consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nella riunione dell'11 gennaio 1989, dal consiglio di amministrazione nella riunione del 24 febbraio 1989 e dal consiglio di facoltà di agraria nella riunione del 21 marzo 1989, intese ad ottenere l'inserimento nello statuto dell'Ateneo della scuola diretta a fini speciali per interprete-traduttore e corrispondente in lingue estere;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che il Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 18 maggio 1989, ha espresso parere favorevole alla normativa generale e alla scuola diretta a fini speciali per «interprete-traduttore e corrispondente in lingue estere» (biennale con una lingua) proposta dall'Università della Tuscia, dando alla medesima Università due anni accademici per il successivo adeguamento ad una delle due tipologie nazionali approvate nella medesima adunanza, e precisamente quella per «interprete-traduttore e corrispondente in lingua estera» (biennale con una lingua), e per «interprete di conferenza e traduttore specializzato» (triennale con due lingue);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 28 è aggiunta la «parte V» con intitolazione «Normativa generale - Scuole dirette a fini speciali» ed i relativi articoli.

Parte V

Scuole dirette a fini speciali

NORMATIVA GENERALE

Art. 29. — Nell'Università degli studi della Tuscia è istituita la seguente scuola diretta a fini speciali: scuola per interprete-traduttore e corrispondente in lingue estere.

Art. 30. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 31. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola.

Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 32. — L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 33. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 34. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 35. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 36. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera del consiglio di facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 37. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione ed a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni, previste per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 38. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 39. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Art. 2.

Dopo l'art. 39 sono aggiunti i seguenti articoli ed intitolazione relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per interprete-traduttore e corrispondente in lingue estere.

NORMATIVA SPECIFICA

Art. 40. — È istituita presso l'Università degli studi della Tuscia una scuola diretta a fini speciali per interprete-traduttore e corrispondente in lingue estere.

Art. 41. — La scuola ha il compito di preparare il personale con competenze nel settore professionale della traduzione, dell'interpretazione e della corrispondenza in lingua estera.

La scuola rilascia il diploma di interprete-traduttore e corrispondente in lingue estere.

Art. 42. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede trecento ore di insegnamento e cento ore di attività pratiche guidate.
In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti.

Art. 43. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di lingue e letterature straniere moderne e vi afferiscono tutti gli insegnamenti, i dipartimenti e gli istituti della facoltà.
Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 44. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

Insegnamenti costitutivi:

1) lingua straniera con esercitazioni pratiche e di interpretazione;
2) traduzione dall'italiano in lingua straniera;
3) traduzione dalla lingua straniera in italiano;
4) corrispondenza in lingua estera.

2° Anno:

Insegnamenti costitutivi:

1) lingua straniera con esercitazioni pratiche di interpretazione II;
2) traduzione dall'italiano in lingua straniera II;
3) traduzione dalla lingua straniera in italiano II;
4) corrispondenza in lingua estera II.

Le lingue straniere di cui può essere impartito l'insegnamento sono quelle attivate presso la facoltà di lingue e letterature straniere moderne.
Lo studente dovrà sostenere due esami opzionali (uno per ciascun anno di corso) da scegliersi tra quelli attivati nella facoltà, ovvero tra i seguenti:

elementi di diritto;
elementi di informatica;
elementi di economia e finanza;
pubbliche relazioni;
civiltà e istituzioni dei Paesi in cui è attivato l'insegnamento;
organizzazioni internazionali;
geografia politica ed economica;
lingua straniera con esercitazioni pratiche e di interpretazione (seconda lingua);
traduzione dall'italiano in lingua straniera (seconda lingua);
traduzione dalla lingua straniera in italiano (seconda lingua);
corrispondenza in lingua straniera (seconda lingua);
istituzioni comunitarie.

Lo studente dovrà sostenere complessivamente dieci esami (cinque per ogni anno).
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 45. — L'attività pratica comporta esercitazioni nel campo della traduzione, dell'interpretazione e della corrispondenza in lingue estere.

Art. 47. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella partecipazione ad attività professionali reali o simulate (anche mediante l'uso di laboratorio linguistico multimediale). A tal fine l'Università potrà stipulare convenzioni con strutture ed enti esterni. Il tirocinio ha la durata di centocinquanta ore.

Art. 48. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.

Art. 49. — L'esame di diploma consiste nella discussione, anche in lingua straniera, di un elaborato finalizzato alla professione di interprete-traduttore e corrispondente in lingue estere, predisposto sotto la guida di un docente.

Art. 3.

Secondo quanto indicato dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 maggio 1989, l'Università degli studi della Tuscia ha a disposizione due anni accademici per adeguare la normativa specifica della scuola ad una delle due tipologie nazionali approvate dal Consiglio universitario nazionale nella predetta adunanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, addì 22 settembre 1989

Il rettore: SCARASCIA MUGNOZZA

89A4757

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO 27 settembre 1989.

Rettifica al decreto rettorale 29 luglio 1989 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto rettorale 29 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 14 settembre 1989, relativo al riordinamento del corso di laurea in scienze biologiche;

Rilevato che nell'elenco delle discipline caratterizzanti gli indirizzi del biennio di applicazione, alla lettera *C)* indirizzo biomolecolare, è stato erroneamente trascritto «chimica biologia II», anziché «chimica biologica II»;

Rilevato altresì che nell'elenco dei corsi non obbligatori è stato omesso il n. 18) «Biometria»;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del decreto rettorale 29 luglio 1989;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto rettorale 29 luglio 1989 è così rettificato:

Art. 101	Art. 101
ERRATA	CORRIGE
. . . .	. . . .
. . . .	. . . .
C) Indirizzo biomolecolare:	C) Indirizzo biomolecolare:
biologia molecolare II;	biologia molecolare II;
chimica biologia II;	*chimica biologica II;*
genetica II;	genetica II;
metodologia biochimica.	metodologia biochimica.
. . . .	. . . .
. . . .	. . . .
Elenco dei corsi non obbligatori:	Elenco dei corsi non obbligatori:
. . . .	. . . .
. . . .	. . . .
17) biologia umana;	17) biologia umana;
	18) *biometria;*
19) biologia vegetale applicata;	19) biologia vegetale applicata;
. . . .	. . . .
. . . .	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, addì 27 settembre 1989

Il rettore: GUERRINI

89A4756

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto professionale di Stato per il commercio «G. Galli» di Bergamo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bergamo prot. n. 2386 dell'11 maggio 1989, l'istituto professionale di Stato per il commercio «G. Galli» di Bergamo è stato autorizzato ad accettare la donazione di dodici macchine per scrivere elettroniche ET2500-17, disposta dalla comunità montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino.

89A4762

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
chimica organica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di agraria:
economia e politica agraria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai prèsidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A4887

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

560° Elenco di provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1989 la concessione della miniera di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argille per porcellana e terraglia forte, denominata «Cumiona» in comune di Borgomanero, provincia di Novara, è trasferita ed intestata alla soc. Savoini rag. Luigi & C. S.a.s., con sede in Borgomanero (provincia di Novara), via D. Savio n. 27.

Con decreto direttoriale 22 dicembre 1988 alla S.r.l. Società minerali industriali, con sede in Novara, via A. Righi n. 27, è accordata la concessione mineraria di feldspati e associati denominata «Berlette» in comune di Pray (Vercelli), per la durata di anni quindici.

Con decreto direttoriale 9 febbraio 1989 alla S.r.l. Società minerali industriali, con sede in Novara, via Righi n. 27, è accordata la concessione mineraria di feldspati e associati denominata «Cascina Borino» nei comuni di Mezzana Mortigliengo e Soprana, provincia di Vercelli, per la durata di anni quindici.

Con decreto direttoriale 9 febbraio 1989 alla S.p.a. Cementizillo, con sede in Este (Padova), via Caldevigo n. 15, è accordata la concessione mineraria di marna da cemento denominata «Riveselle» nei comuni di Villaga e Sossano, provincia di Vicenza, per la durata di anni quindici.

89A4860

MINISTERO DEL TESORO

N. 201

Corso dei cambi del 17 ottobre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1371,750	1371,750	1372 —	1371,750	1371,750	1371,75	1371,250	1371,750	1371,750	1371,71
Marco tedesco	735,630	735,630	735,50	735,630	735,630	735,63	735,690	735,630	735,630	735,63
Franco francese	216,460	216,460	217 —	216,460	216,460	216,46	216,560	216,460	216,460	216,46
Lira sterlina	2162,700	2162,700	2163 —	2162,700	2162,70	2162,7	2162,500	2162,700	2162,700	2162,70
Fiorino olandese	652,310	652,310	651,75	652,310	652,31	652,31	652,300	652,310	652,310	652,31
Franco belga	35,029	35,029	35 —	35,029	35,029	35,029	35,042	35,029	35,029	35,02
Peseta spagnola	11,554	11,554	11,57	11,554	11,554	11,554	11,566	11,554	11,554	11,55
Corona danese	188,730	188,730	189,20	188,730	188,730	188,73	188,740	188,730	188,730	188,73
Lira irlandese	1960 —	1960 —	1959 —	1960 —	1960 —	1960 —	1960,100	1960 —	1960 —	—
Dracma greca	8,249	8,249	8,26	8,249	—	—	8,243	8,249	8,249	—
Escudo portoghese	8,600	8,600	8,58	8,600	8,600	8,60	8,600	8,600	8,600	8,60
E.C.U.	1507,350	1507,350	1505,50	1507,350	1507,35	1507,35	1507,300	1507,350	1507,350	1507,35
Dollaro canadese	1158,750	1158,750	1167 —	1158,750	1158,75	1158,75	1158,200	1158,750	1158,750	1158,75
Yen giapponese	9,637	9,637	9,635	9,637	9,637	9,637	9,638	9,637	9,637	9,63
Franco svizzero	839,210	839,210	838,50	839,210	839,210	839,210	839,200	839,210	839,210	839,21
Scellino austriaco	104,559	104,559	104,45	104,559	104,559	104,559	104,540	104,559	104,559	104,55
Corona norvegese	196,900	196,900	197,25	196,900	196,90	196,90	196,980	196,900	196,900	196,90
Corona svedese	211,760	211,760	212 —	211,760	211,760	211,76	211,740	211,760	211,760	211,76
Marco finlandese	320 —	320 —	320,50	320 —	320 —	320 —	319,850	320 —	320 —	—
Dollaro australiano	1047,500	1047,500	1056 —	1047,500	1047,5	1047,5	1046,500	1047,500	1047,500	1047,50

Media dei titoli del 17 ottobre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	100,825
» 10% » » 1977-92	100,475
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,725
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,675
» » » 22- 6-1987/91	89,775
» » » 18- 3-1987/94	73,725
» » » 21- 4-1987/94	73,450
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-12-1988/96	92,450
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,300
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,425
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,475
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,575
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103,975
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	95,975
» » » TR 2,5% 1983/93	85,450
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,900
» » » » 16- 8-1985/90	99,625
» » » » 18- 9-1985/90	99,625
» » » » 18-10-1985/90	99,900
» » » » 1-11-1983/90	101,175
» » » » 18-11-1985/90	99,800
» » » » 1-12-1983/90	101,300
» » » » 18-12-1985/90	99,925

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,075
» » » »	17- 1-1986/91	99,650
» » » »	1- 2-1984/91	100,800
» » » »	18- 2-1986/91	99,525
» » » »	1- 3-1984/91	100,100
» » » »	18- 3 1986/91	99,525
» » » »	1- 4-1984/91	100,375
» » » »	1- 5-1984/91	100,375
» » » »	1- 6-1984/91	100,450
» » » »	1- 7-1984/91	100,150
» » » »	1- 8-1984/91	99,900
» » » »	1- 9-1984/91	99,825
» » » »	1-10-1984/91	100,150
» » » »	1-11-1984/91	100,175
» » » »	1-12-1984/91	99,975
» » » »	1- 1-1985/92	99,200
» » » »	1- 2-1985/92	98,200
» » » »	18- 4-1986/92	98,125
» » » »	19- 5-1986/92	97,400
» » » »	20- 7-1987/92	97,725
» » » »	19- 8-1987/92	97,925
» » » »	1-11-1987/92	97,725
» » » »	1-12-1987/92	97,700
» » » »	1- 1-1988/93	97,100
» » » »	1- 2-1988/93	96,900
» » » »	1- 3-1988/93	96,850
» » » »	1- 4-1988/93	97,225
» » » »	1- 5-1988/93	98,025
» » » »	1- 6-1938/93	98,350
» » » »	18- 6-1986/93	96,125
» » » »	1- 7-1988/93	98,300
» » » »	17- 7-1986/93	95,950
» » » »	1- 8-1988/93	98,025
» » » »	19- 8-1986/93	95,425
» » » »	1- 9-1988/93	97,425
» » » »	18- 9-1986/93	95,575
» » » »	1-10-1988/93	97,625
» » » »	20-10-1986/93	95,925
» » » »	1-11-1988/93	98 —
» » » »	18-11-1986/93	96,625
» » » »	19-12-1986/93	96,300
» » » »	1- 1-1989/94	97,475
» » » »	1- 2-1989/94	96,950
» » » »	1- 3-1989/94	96,950
» » » »	15- 3-1989/94	96,900
» » » »	1-10-1987/94	97,675
» » » »	1- 2-1985/95	95,800
» » » »	1- 3-1985/95	92,950
» » » »	1- 4-1985/95	92,850
» » » »	1- 5-1985/95	92,875
» » » »	1- 6-1985/95	93,300
» » » »	1- 7-1985/95	94,650
» » » »	1- 8-1985/95	94 —
» » » »	1- 9-1985/95	93,800
» » » »	1-10-1985/95	94,575
» » » »	1-11-1985/95	94,675
» » » »	1-12-1985/95	94,725
» » » »	1- 1-1986/96	94,475
» » » »	1- 1-1986/96 II	94,825
» » » »	1- 2-1986/96	94,375
» » » »	1- 3-1986/96	93,450
» » » »	1- 4-1986/96	93,200
» » » »	1- 5-1986/96	93,300
» » » »	1- 6-1986/96	94,325
» » » »	1- 7-1986/96	94 —
» » » »	1- 8-1986/96	93,150
» » » »	1- 9-1986/96	93,450
» » » »	1-10-1986/96	93,500
» » » »	1-11-1986/96	94 —
» » » »	1-12-1986/96	94,150
» » » »	1- 1-1987/97	93,700
» » » »	1- 2-1987/97	93,150
» » » »	18- 2-1987/97	93,250

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,350
» » » »	1- 4-1987/97	92,750
» » » »	1- 5-1987/97	93,225
» » » »	1- 6-1987/97	93,850
» » » »	1- 7-1987/97	93,350
» » » »	1- 8-1987/97	92,950
» » » »	1- 9-1987/97	95,975

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,300
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,250
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,175
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,500
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,925
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,100
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,350
» » »	10,50%	15- 3-1990	99 —
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,825
» » »	10,50%	1- 4-1990	99 —
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,350
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,025
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,500
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,500
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,750
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,650
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,200
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,125
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,425
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,650
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,875
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,600
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,525
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,750
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,550
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,250
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,625
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,825
» » »	9,25%	1-10-1990	97,500
» » »	11,50%	1-10-1990	98,850
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,800
» » »	9,25%	1-11-1990	97,375
» » »	9,25%	1-12-1990	97,200
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,800
» » »	11,50%	1-11-1991	97,325
» » »	11,50%	1-12-1991	97,525
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,125
» » »	9,25%	1- 2-1992	94 —
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,750
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,700
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,800
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,400
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,400
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,825
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,725
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,275
» » »	9,15%	1- 6-1992	93,900
» » »	10,50%	1- 7-1992	96,025
» » »	11,50%	1- 7-1992	96 —
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,900
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,875
» » »	12,50%	1-10-1992	97,725
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,700
» » »	12,50%	1-11-1993	97,125
» » »	12,50%	17-11-1993	97,025
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,475

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	99,900
» » » »	20-10-1983/90	11,50%	102,300
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101,375
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,225
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	96,300
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	96,325
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,400
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,825
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,300
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100 —
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,175
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,950
» » » »	28-9-1988/93	8,75%	94,225
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,350
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,450
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,250
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	91,175
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M17109

N. 202

Corso dei cambi del 18 ottobre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1360,250	1360,250	1360,35	1360,250	1360,250	1360,25	1360,250	1360,250	1360,250	—
Marco tedesco	736,800	736,800	736,50	736,800	736,800	736,80	736,600	736,800	736,800	—
Franco francese	216,750	216,750	217 —	216,750	216,750	216,75	216,730	216,750	216,750	—
Lira sterlina	2165,350	2165,350	2163,25	2165,350	2165,35	2165,35	2165,50	2165,350	2165,350	—
Fiorino olandese	652,650	652,650	652,25	652,650	652,650	652,65	652,720	652,650	652,650	—
Franco belga	35,060	35,060	35 —	35,060	35,060	35,06	35,062	35,060	35,060	—
Peseta spagnola	11,550	11,550	11,57	11,550	11,550	11,55	11,555	11,550	11,550	—
Corona danese	189,060	189,060	189,30	189,060	189,060	189,06	189,050	189,060	189,060	—
Lira irlandese	1961,500	1961,500	1959 —	1961,500	1961,500	1961,5	1961,100	1961,500	1961,500	—
Dracma greca	8,248	8,248	8,26	8,248	—	—	8,243	8,248	8,248	—
Escudo portoghese	8,608	8,608	8,58	8,608	8,608	8,608	8,608	8,608	8,608	—
E.C.U.	1508,900	1508,900	1506 —	1508,900	1508,900	1508,9	1508,990	1508,900	1508,900	—
Dollaro canadese	1158,100	1158,100	1159,50	1158,100	1158,10	1158,10	1158,800	1158,100	1158,100	—
Yen giapponese	9,647	9,647	9,65	9,647	9,647	9,647	9,648	9,647	9,647	—
Franco svizzero	839,750	839,750	838,50	839,750	839,750	839,75	839,800	839,750	839,750	—
Scellino austriaco	104,646	104,646	104,50	104,646	104,646	104,646	104,630	104,646	104,646	—
Corona norvegese	196,950	196,950	197 —	196,950	196,950	196,95	196,980	196,950	196,950	—
Corona svedese	211,850	211,850	211,50	211,850	211,850	211,85	211,770	211,850	211,850	—
Marco finlandese	320 —	320 —	320,25	320 —	320 —	320 —	320,400	320 —	320 —	—
Dollaro australiano	1045,300	1045,300	1047,50	1045,300	1045,300	1045,3	1045,800	1045,300	1045,300	—

Media dei titoli del 18 ottobre 1989

Titolo	
Rendita 5% 1935	73,925
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	100,850
» 10% » » 1977-92	100,475
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,825
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,650
» » » 22- 6-1987/91	89,500
» » » 18- 3-1987/94	73,725
» » » 21- 4-1987/94	73,450
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-12-1988/96	92,400
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,300
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,425
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,475
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,750
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103,975
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	95,975
» » » TR 2,5% 1983/93	85,400
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,850
» » » » 16- 8-1985/90	99,650
» » » » 18- 9-1985/90	99,600
» » » » 18-10-1985/90	99,925
» » » » 1-11-1983/90	101,175
» » » » 18-11-1985/90	99,800
» » » » 1-12-1983/90	101,275
» » » » 18-12-1985/90	99,900

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91. . . .	101,075
» » » »	17- 1-1986/91. . . .	99,800
» » » »	1- 2-1984/91. . . .	100,800
» » » »	18- 2-1986/91. . . .	99,500
» » » »	1- 3-1984/91. . . .	100,100
» » » »	18- 3-1986/91. . . .	99,525
» » » »	1- 4-1984/91. . . .	100,400
» » » »	1- 5-1984/91. . . .	100,375
» » » »	1- 6-1984/91. . . .	100,500
» » » »	1- 7-1984/91. . . .	100,150
» » » »	1- 8-1984/91. . . .	99,900
» » » »	1- 9-1984/91. . . .	99,875
» » » »	1-10-1984/91. . . .	100,150
» » » »	1-11-1984/91. . . .	100,175
» » » »	1-12-1984/91. . . .	100 —
» » » »	1- 1-1985/92. . . .	99,225
» » » »	1- 2-1985/92. . . .	98,225
» » » »	18- 4-1986/92. . . .	98,075
» » » »	19- 5-1986/92. . . .	97,400
» » » »	20- 7-1987/92. . . .	97,750
» » » »	19- 8-1987/92. . . .	98 —
» » » »	1-11-1987/92. . . .	97,700
» » » »	1-12-1987/92. . . .	97,675
» » » »	1- 1-1988/93. . . .	97,100
» » » »	1- 2-1988/93. . . .	96,925
» » » »	1- 3-1988/93. . . .	96,825
» » » »	1- 4-1988/93. . . .	97,250
» » » »	1- 5-1988/93. . . .	98,050
» » » »	1- 6-1988/93. . . .	98,475
» » » »	18- 6-1986/93. . . .	96,075
» » » »	1- 7-1988/93. . . .	98,300
» » » »	17- 7-1986/93. . . .	95,975
» » » »	1- 8-1988/93. . . .	98,025
» » » »	19- 8-1986/93. . . .	95,400
» » » »	1- 9-1988/93. . . .	97,475
» » » »	18- 9-1986/93. . . .	95,575
» » » »	1-10-1988/93. . . .	97,600
» » » »	20-10-1986/93. . . .	95,750
» » » »	1-11-1988/93. . . .	98,050
» » » »	18-11-1986/93. . . .	96,625
» » » »	19-12-1986/93. . . .	96,300
» » » »	1- 1-1989/94. . . .	97,475
» » » »	1- 2-1989/94. . . .	96,975
» » » »	1- 3-1989/94. . . .	97 —
» » » »	15- 3-1989/94. . . .	96,875
» » » »	1- 4-1989/94. . . .	97,075
» » » »	1-10-1987/94. . . .	97,700
» » » »	1- 2-1985/95. . . .	95,700
» » » »	1- 3-1985/95. . . .	92,925
» » » »	1- 4-1985/95. . . .	92,850
» » » »	1- 5-1985/95. . . .	92.950
» » » »	1- 6-1985/95. . . .	93,275
» » » »	1- 7-1985/95. . . .	94,500
» » » »	1- 8-1985/95. . . .	94 —
» » » »	1- 9-1985/95. . . .	93,400
» » » »	1-10-1985/95. . . .	94,575
» » » »	1-11-1985/95. . . .	94,600
» » » »	1-12-1985/95. . . .	94,675
» » » »	1- 1-1986/96. . . .	94,500
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	94,825
» » » »	1- 2-1986/96. . . .	94,325
» » » »	1- 3-1986/96. . . .	93,425
» » » »	1- 4-1986/96. . . .	93,200
» » » »	1- 5-1986/96. . . .	93,300
» » » »	1- 6-1986/96. . . .	94,275
» » » »	1- 7-1986/96. . . .	93,950
» » » »	1- 8-1986/96. . . .	93,075
» » » »	1- 9-1986/96. . . .	93,350
» » » »	1-10-1986/96. . . .	93,450
» » » »	1-11-1986/96. . . .	94 —
» » » »	1-12-1986/96. . . .	94,100
» » » »	1- 1-1987/97. . . .	93,650
» » » »	1- 2-1987/97. . . .	93,150
» » » »	18- 2-1987/97. . . .	93,225
» » » »	1- 3-1987/97. . . .	93,325
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97. . . .	92,725
» » » »	1- 5-1987/97. . . .	93,225
» » » »	1- 6-1987/97. . . .	93,925
» » » »	1- 7-1987/97. . . .	93,300
» » » »	1- 8-1987/97. . . .	92,900
» » » »	1- 9-1987/97. . . .	96,050

Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990.	99,325
» » »	12,50%	1- 1-1990.	100,200
» » »	9,25%	1- 2-1990.	99,175
» » »	12,50%	1- 2-1990.	100,475
» » »	9,15%	1- 3-1990.	98,925
» » »	10,50%	1- 3-1990.	99,100
» » »	12,50%	1- 3-1990.	100,375
» » »	10,50%	15- 3-1990.	99 —
» » »	9,15%	1- 4-1990.	98,800
» » »	10,50%	1- 4-1990.	99 —
» » »	12,00%	1- 4-1990.	100,325
» » »	10,50%	15- 4-1990.	99 —
» » »	9,15%	1- 5-1990.	98,525
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,600
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,700
» » »	10,50%	18- 5-1990.	98,675
» » »	9,15%	1- 6-1990.	98,200
» » »	10,00%	1- 6-1990.	99,150
» » »	10,50%	16- 6-1990.	98,425
» » »	9,50%	1- 7-1990.	98,600
» » »	10,50%	1- 7-1990.	98,870
» » »	11,00%	1- 7-1990.	98,625
» » »	9,50%	1- 8-1990.	98,525
» » »	10,50%	1- 8-1990.	98,775
» » »	11,00%	1- 8-1990.	98,525
» » »	9,25%	1- 9-1990.	98,225
» » »	11,25%	1- 9-1990.	98,625
» » »	11,50%	1- 9-1990.	98,800
» » »	9,25%	1-10-1990.	97,525
» » »	11,50%	1-10-1990.	98,850
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,775
» » »	9,25%	1-11-1990.	97,350
» » »	9,25%	1-12-1990.	97,225
» » »	12,50%	1- 3-1991.	101,800
» » »	11,50%	1-11-1991.	97,300
» » »	11,50%	1-12-1991.	97,750
» » »	9,25%	1- 1-1992.	94,075
» » »	9,25%	1- 2-1992.	93,975
» » »	11,00%	1- 2-1992.	95,750
» » »	9,15%	1- 3-1992.	93,675
» » »	12,50%	1- 3-1992.	97,800
» » »	9,15%	1- 4-1992.	94,375
» » »	11,00%	1- 4-1992.	95,350
» » »	12,50%	1- 4-1992.	97,800
» » »	9,15%	1- 5-1992.	93,700
» » »	11,00%	1- 5-1992.	95,350
» » »	9,15%	1- 6-1992.	93,900
» » »	10,50%	1- 7-1992.	96,125
» » »	11,50%	1- 7-1992.	96,050
» » »	11,50%	1- 8-1992.	95,850
» » »	12,50%	1- 9-1992.	97,825
» » »	12,50%	1-10-1992.	97,725
» » »	12,50%	1- 2-1993.	97,675
» » »	12,50%	1-11-1993.	97,075
» » »	12,50%	17-11-1993.	97,050
» » »	12,50%	1- 1-1994.	97,400

Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13% . . .	99,900
» » » »	20-10-1983/90	11,50% .	101,925
» » » »	16- 7-1984/91	11,25% .	101,400
» » » »	21- 9-1987/91	8,75% .	97,225
» » » »	21- 3-1988/92	8,50% .	96,300
» » » »	26- 4-1988/92	8,50% .	96,325
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	96,400
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	102,625
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	98,900
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	99,850
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	97,325
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	94,950
» » » »	28-9-1988/93	8,75% . .	94,125
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	94,525
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	96,400
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	95,700
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	96,250
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	91,250
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	89,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M18109

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Co.De.Mi., in Milano

Con decreto ministeriale 21 settembre 1989 la riscossione del carico tributario di L. 13.308.256.000, dovuto dalla S.p.a. Co.De.Mi., con sede in Milano, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Milano nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

89A4861

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provvedimenti concernenti la classificazione e la declassificazione di strade statali

Con decreto ministeriale 21 luglio 1989, n. 1439, la strada «Comano - Passo di Lagastrello» costituente variante alla s.s. n. 665 tra il Passo di Lagastrello e la località di Pontino in comune di Licciana Nardi viene classificata statale assumendo la denominazione di s.s. n. 665/Dir. «Massese» con i seguenti capisaldi d'itinerario: «innesto con la s.s. n. 665 in località Pontino - innesto con la s.s n. 665 presso il Passo di Lagastrello» e con l'estesa di km 15 circa.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1989, n. 659, il raccordo stradale collegante la s.s. n. 225, presso Ferriere, alla s.s. n. 45, presso Bargagli, di km 4 + 250, viene classificato statale ed entra a far parte dell'itinerario della s.s. n. 225 «della Fontana buona».

Il tratto di s.s. n. 225 compreso tra il km 28 + 930 (località Ferriere) e di km 38 + 643, per un'estesa di km 9 + 713, viene declassificato e consegnato alla provincia di Genova, come in effetti e già avvenuto.

La s.s. n. 225 «della Fontana buona» modifica il proprio caposaldo terminale da «innesto s.s. n. 45 in località Colle di Boasi» in «innesto s.s. n. 45 presso Bargagli» e l'estesa da km 38 + 643 a km 39 + 180 con un accorciamento terminale, quindi, di km 5 + 463.

89A4761

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*